



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE
TIPO "DEHORS" PER LOCALI CON
ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE/PRODUZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Capurso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 della Costituzione, tutela l'iniziativa economico-privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, facendo sì che l'uso degli spazi pubblici sia concesso nel rispetto del preminente interesse pubblico.

Il presente Regolamento è uno strumento che si integra nel processo di riqualificazione dell'ambiente urbano ed extraurbano, attraverso il quale si intende anche valorizzare e promuovere la vocazione turistica della città, mediante le attività destinate alla somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale, creando aree vitali in cui il commercio deve rappresentare un elemento di qualità e concorrere a definire l'immagine della città. L'obiettivo è quello di garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico in risposta alle richieste del mercato di una maggiore qualità delle strutture e delle aree di accoglienza mediante la collocazione di elementi di arredo armonizzati con il contesto urbano ed extraurbano di riferimento, rispettandone le caratteristiche architettoniche, paesaggistiche ed ambientali.

Le norme del presente Regolamento disciplinano l'occupazione del suolo pubblico, privato visibile da spazi pubblici o privato gravato da servitù di uso pubblico e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 2 DEFINIZIONI

- Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per strutture a servizio di pubblici esercizi, denominate a titolo esemplificativo ma non esaustivo "Dehors", si intendono l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico, privato visibile da spazi pubblici o privato gravato da servitù di uso pubblico che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesse ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, insediato in sede fissa.
- Per suolo o area privata si intende uno spazio di cui l'esercente abbia la disponibilità in quanto di pertinenza dell'immobile commerciale con caratteristiche idonee alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande; se ricadente all'interno di un edificio in condominio, ovvero, se il suolo è di proprietà condominiale o di un privato, l'uso resta vincolato e subordinato ai relativi nulla-osta del condominio e/o del privato proprietario.
- I dehors, rigorosamente destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali/artigianali nell'arco temporale della loro durata, devono, quindi, essere collegati ad un'attività di pubblico esercizio esistente alla data di richiesta dell'installazione.
- Tali strutture caratterizzate da "precarietà e facile rimovibilità" non devono prevedere infissione al suolo, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. Laddove non altrimenti possibile, le strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Contestualmente alla rimozione delle strutture l'esercente dovrà provvedere a propria cura e spese al perfetto ripristino dell'area interessata.
- I Dehors dal punto di vista temporale, si distinguono in:
 - **Dehors stagionali e/o temporanei** concessi a seguito del rilascio di apposita "Autorizzazione" per un periodo complessivo inferiore ad un anno solare;
 - **Dehors continuativi e/o permanenti** concessi a seguito del rilascio di atto di "Concessione" per un periodo complessivo non superiore a 3 anni a decorrere dalla data del rilascio della relativa concessione.

ART. 3 COMPOSIZIONE

1. I dehors di cui al precedente art.2, comma 1, sono costituiti dai seguenti elementi:
 - a) **Arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche, contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati (obbligatori);
 - b) **Complementi di copertura e riparo:** ombrelloni, tende parasole;
 - c) **Accessori:** elementi di delimitazione (fioriere, separè in grigliato di legno, paletti metallici amovibili con corda di delimitazione, pannelli in vetro) pedane, stufe di irraggiamento e/o corpi riscaldanti/raffrescanti;
 - d) **Attrezzature:** elementi per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. Nel caso di richiesta di autorizzazioni/concessioni di dehors “senza copertura”, non potranno essere previste o utilizzate coperture alternative a quelle definite alla lett.b) del precedente comma (es. pergolati, tettoie etc..) anche se preesistenti o oggetto di successiva richiesta. E' possibile presentare successivamente richiesta di copertura e riparo dei dehors “senza copertura” precedentemente autorizzati rispettando gli elementi riportati nel presente regolamento.
3. Non costituisce dehors l'occupazione di suolo pubblico determinata dalla collocazione di soli tavolini o sgabelli, massimo tre con relative sedie, posti in adiacenza al filo fabbricato dei locali, cui continua ad applicarsi il vigente regolamento in tema di occupazione di suolo pubblico soggetto al pagamento della relativa tassa. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza arrecare intralcio al passaggio pedonale. Tale tipo di occupazione, realizzabile negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, necessita comunque, di apposita autorizzazione rilasciata con provvedimento del responsabile del Settore Polizia Urbana – Vigilanza previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e sicurezza pubblica.

ART. 4 LOCALIZZAZIONE

1. I Dehors, potranno essere installati in aree pubbliche, private visibile da spazi pubblici o private gravato da servitù di uso pubblico, all'interno del centro abitato o territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari.
2. Per le occupazioni delle aree vanno osservati, in particolare, i seguenti criteri:
 - a) non è consentito installare Dehors, o parti di essi, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade soggette a transito di veicoli, salvo che:
 - la strada si trovi in area pedonalizzata o che il traffico sia stato interdetto nelle ore in cui si esplica l'attività. In tal caso è consentito installare dehors per determinati giorni e/o limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee di montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato giorno e orario di occupazione;
 - la strada sia adibita ad un traffico veicolare limitato o secondario e l'intallazione della struttura non sia di ostacolo alla visuale di sicurezza dei veicoli, previo parere favorevole del Comando di Polizia Locale circa la permanenza di regolarità della circolazione e previa installazione di adeguata segnalazione dell'ingombro della carreggiata.
 - b) non è consentito installare Dehors, o parti di essi, su aree pubbliche costituite da prati e/o aiuole;
 - c) non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con le vigenti disposizioni del Codice della Strada. In particolare all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni viarie, di cui all'art. 18, comma 2, del CDS;
 - d) le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc...), in modo tale da limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione. Qualora l'installazione del dehors occulto la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sua cura e spese alla ricollocazione della segnaletica occultata in osservanza di quanto espressamente

- disposto dal responsabile del competente settore del corpo di Polizia Municipale;
- e) l'area occupata dai Dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;
 - f) è consentita l'installazione dei Dehors su zone adibite alla sosta dei veicoli, libera o a pagamento, e se a pagamento in misura non superiore al 50% dell'area di parcheggio; ove l'occupazione interessi aree di sosta a pagamento, va conteggiato il periodo sottratto alla sosta a pagamento e la tassa per l'occupazione temporanea o permanente da pagare, sarà integrata dell'importo corrispondente al mancato introito delle somme previste come incasso per il comune;
 - g) quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada è ammessa l'occupazione dei marciapiedi ovvero, in assenza di questi, degli spazi prospicienti l'esercizio, ivi compresa la pubblica via, a condizione che sia garantito uno spazio, di norma non inferiore a m. 1,50, adeguato per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; in deroga, quando sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche o architettoniche della strada o del marciapiede, è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a m. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. N° 236/89; per strutture adiacenti alle attività commerciali, i suddetti spazi pedonali potranno essere realizzati dall'interessato, con pedane removibili installate lungo il perimetro esterno della struttura, nel rispetto delle norme stradali;
 - h) è consentita l'installazione di Dehors anche in adiacenza alle pareti esterne del locale, purché sul contrapposto lato libero del Dehors sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a m. 1,50, in ossequio alle disposizioni del già citato D.M. 236/89; se previsto o necessario il transito veicolare, saranno invece garantiti, in aggiunta ai precedenti, i relativi e necessari spazi;
 - i) qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei tavolini può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi privati nei limiti di superficie del suolo pubblico autorizzato e nel rispetto di tutte le caratteristiche del presente comma previo nulla-osta di cui al successivo art. 6, comma 4, lett. g);
 - j) qualora il Dehors sia da installare a ridosso (entro i 25 m. dal perimetro) degli immobili interessati da vincoli monumentali in una qualsiasi zona del territorio comunale, l'autorizzazione e/o concessione resta subordinata all'acquisizione dell'ufficio competente, a cura del richiedente, dei pareri se e come previsti dal D.Lgs. n.42/04 e/o del vigente Piano di Recupero; lo stesso deve essere rilasciato preventivamente all'istanza.
3. L'area destinata all'installazione del dehors deve essere sempre delimitata e ben definita, con elementi idonei per la delimitazione, al fine di ottenere una corretta occupazione di suolo pubblico concesso e di facilitare l'immediata verifica da parte degli organi di controllo; nel caso di occupazione di dehors con pedane e/o strutture appoggiate al suolo, la delimitazione sarà costituita dal perimetro esterno delle strutture installate.

ART. 5

TIPOLOGIE, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

1. Dal punto di vista strutturale i **dehors** sono "**aperti**", occupano uno spazio con delimitazioni fisiche laterali e/o frontali tali da determinare un ambiente circoscritto, costituite da arredi di base di cui alla lettera a), comma 1, dell' art. 3 del presente Regolamento, dotati o meno di elementi complementari di copertura e riparo costituiti da ombrelloni e tende parasole, otrechè muniti di elementi accessori di cui alla lettera c), comma 1, del citato art. 3. In particolare gli elementi di delimitazione (art.3, comma 1, lett. c) non devono avere altezza superiore a cm. 160 ed il lembo superiore della copertura, risolto compreso, non deve avere altezza inferiore a cm. 220 dal pavimento o dalla pedana; l'interstizio residuale dovrà essere di dimensione non inferiore a cm. 60 e non potrà essere chiuso.
2. Non sono consentite le installazioni di dehors costituite da strutture chiuse.
3. I dehors dovranno essere realizzati con le seguenti caratteristiche tipologiche e di materiale:
 - l'altezza massima, al colmo dell'ombrellone, non dovrà superare m. 3,00 complessivi, misurata dalla quota del marciapiede o della eventuale pedana all'estradosso della copertura;
 - al fine di salvaguardare gli spazi pubblici preesistenti nonché i beni culturali ivi esistenti, i dehors ricadenti su suolo pubblico non potranno occupare una superficie superiore a mq. 50;
 - i materiali consentiti per i componenti dei dehors di cui all'art.3, comma 1 del presente regolamento sono il legno, i profilati e laminati metallici, il vetro e materiale plastico. Sono tassativamente escluse le opere in calcestruzzo, in conglomerato cementizio armato, in muratura e realizzate con materiali lapidei in genere;

- gli ombrelloni di qualsiasi forma disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno o acciaio verniciato a polveri di colore grafite, e con copertura in telo, in tinta unita, di colore bianco, beige o grigio chiaro comunque da accordarsi con la tenda parasole, con eventuali etichette pubblicitarie collocate esclusivamente sul risvolto perimetrale dell'ombrellone;
 - le tende parasole nelle zone A e B1 dovranno rispettare le prescrizioni del vigente Piano di Recupero mentre, per le restanti zone omogenee del vigente PRG potranno essere di qualsiasi forma e tipologia, nel rispetto del decoro urbano, e dovranno essere realizzate con materiale leggero in telo impermeabilizzato, in tinta unita, di colore bianco, beige o grigio chiaro, comunque da accordarsi con gli ombrelloni;
 - le fioriere realizzate in cemento e/o terracotta possono essere utilizzate per la delimitazione dell'area in concessione, intervallate con spazi aperti o, preferibilmente, accostate e formanti un'unica cortina in presenza di transito di autoveicoli ed, in ogni caso, essere posizionate rigorosamente all'interno dell'area in concessione; per forma, dimensione, materiale, colore e finitura dovranno accordarsi con le altre componenti del dehors ed al carattere dell'ambiente circostante.
4. Tutti i componenti di cui all'art.3, comma 1, lett.b) e c) ad esclusione della pedana e delle fioriere in terracotta devono essere di colore bianco, beige o grigio chiaro;
 5. Eventuali interventi successivi al rilascio della autorizzazione/concessione, volti a ridurre su parte dell'immobile la superficie di somministrazione, comporteranno la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi;
 6. Alle caratteristiche tipologiche e di materiale dei dehors di cui al presente articolo, possono derogare le strutture realizzate in spazi privati, qualora non visibili da spazi pubblici.
 7. L'installazione dei dehors dovrà essere conforme alla vigente normativa igienico – sanitaria;
 8. Le strutture dei Dehors devono essere collocate e realizzate per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque danno per incidente a persone o cose sarà a totale responsabilità e carico dell'interessato dell'autorizzazione/concessione, restando il comune esonerato da ogni responsabilità verso terzi, sia civile che penale.
 9. I Dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, fatte salve le deroghe previste dalla legge n13/89 e s.m.i.
 10. I Dehors non possono disporre di allacciamenti acqua, fogna e gas indipendenti.
 11. Con deliberazione della Giunta potranno essere definite, la tipologia degli elementi per la composizione dei dehors, le caratteristiche dei materiali e dei colori.

ART.6 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o di un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors, con o senza elementi di copertura, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett.b), stagionale o continuativo su suolo pubblico, privato visibile da spazi pubblici o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere la preventiva autorizzazione/concessione rilasciata con provvedimento del responsabile del Settore Polizia Urbana – Vigilanza in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 3 del regolamento Tosap vigente.
2. Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo di cui al comma precedente, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo. La domanda dovrà essere indirizzata alla Polizia Locale e l'istante dovrà richiedere sotto la sua responsabilità, a ciascun ufficio competente, ogni altro titolo o autorizzazione eventualmente previsto dalla legge. Ove necessario sarà acquisito d'ufficio il parere preventivo agli Uffici Tecnici comunali. Il rilascio e la validità del titolo sarà subordinato all'esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del Tributo comunale inerente l'occupazione richiesta. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al responsabile del Servizio Tributi ed all'eventuale concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa, per i provvedimenti di competenza.
3. I termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione/concessione sono stabiliti in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine varrà il principio del silenzio-assenso, purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia.

4. La domanda di cui al precedente comma 2 dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) Dati generali:
 - generalità complete del richiedente;
 - residenza e il domicilio ove diverso dalla residenza;
 - codice fiscale o numero di partita iva;
 - dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla camera di commercio;
 - dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione e/o di produzione alimenti;
 - ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
 - indicazione della tipologia di dehors e del periodo di occupazione del suolo pubblico;
 - la misura dello spazio o area da occupare sia pubblico che privato;
 - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesta dal Comune;
 - la sottoscrizione dell'impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
 - la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente Regolamento.
 - b) Elaborati grafici in triplice copia a firma di tecnico abilitato, contenenti:
 - planimetria (in scala idonea ed opportunamente quotata) con l'indicazione degli spazi ed aree pubbliche e/o private che si intendono occupare e con i relativi stralci ed individuazione dei vincoli presenti, rappresentante lo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali;
 - idonei elaborati grafici che indicano le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni, opportunamente quotate, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, ingombri e distanze.
 - c) Documentazione fotografica a colori frontali e laterali del luogo interessato dalla installazione dei dehors;
 - d) Relazione tecnica a firma del tecnico progettista in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, ai fini della conformità del progetto al presente regolamento e al CDS;
 - e) Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, nonché la conformità della stessa alla legge n. 137/89 o eventuali deroghe e la conformità dell'impianto elettrico alle leggi in materia;
 - f) Specificazioni e documentazioni a colori relativa a tutti gli elementi significativi dell'arredo prescelto (tavoli, sedie e se presenti pedane, delimitazioni etc.) e campionatura della copertura, anche attraverso riproduzioni fotografiche;
 - g) Nulla osta della proprietà degli edifici confinanti e degli esercenti dei negozi adiacenti, se interessati da casi previsti dall'art. 4, comma 2, lett. i) qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - h) Valutazione di impatto acustico in conformità alle vigenti disposizioni legislative nelle ipotesi previste dalle norme in materia e nel rispetto del P.C.C.A. del comune di Capurso;
 - i) Ulteriore documentazione a corredo richiesta dall'Ufficio che cura l'istruttoria ed eventuali nulla osta da parte di altri enti competenti, se e ove richiesti.
5. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione delle strutture di cui all'art. 2, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti nonché, la mancata presentazione del nulla-osta igienico sanitario rilasciato dalla Asl/Spesal competenti.

ART. 7

PROROGA E RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, privato visibile da spazi pubblici o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors stagionale può essere prorogata per un ulteriore periodo. Il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 5 giorni prima la scadenza del provvedimento di autorizzazione originaria, fermo restando che la durata complessiva del periodo di installazione dovrà essere complessivamente inferiore ad un anno solare.
2. L'autorizzazione di occupazione di suolo con dehors stagionale può essere rinnovato previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della autorizzazione originaria, e non può comunque essere soggetta a più di 5 rinnovi annui consecutivi,

- indipendentemente dalla durata degli stessi. Il rinnovo presuppone il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Per il rinnovo della autorizzazione di occupazione di suolo con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima di quello previsto per la installazione della struttura, contenente la dichiarazione attestante le non mutate condizioni dell'area precedentemente occupata, comprovata dai necessari elaborati grafici e documentazione fotografica di cui alle lett. b) e c), comma 4, del precedente art. 6, nonché la totale conformità del dehors da realizzarsi a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa il nulla osta di cui al punto g), comma 4, sempre del richiamato art. 6. I termini del procedimento per il rinnovo della autorizzazione sono stabiliti in 60 giorni.
 4. Il mancato rinnovo annuale della autorizzazione del dehors stagionale, mediante rilascio di formale provvedimento di autorizzazione da parte del settore competente, fa decadere il diritto del titolare dell'esercizio al rinnovo dell'autorizzazione per gli anni successivi, e pertanto dovrà essere ripresentata la domanda come previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento.
 5. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione, non abbia potuto installare il dehors per motivo di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.
 6. Le attività di tipo stagionale dovranno obbligatoriamente rimuovere le strutture durante il periodo di mancato utilizzo.
 7. La concessione di occupazione del suolo pubblico, privato visibile da spazi pubblici o privato gravato di servitù di uso pubblico con dehors continuativo o permanente si intende rilasciata per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dalla data di rilascio della concessione, purché il titolare dell'esercizio commerciale/artigianale presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e il permanere dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento con particolare riferimento al nulla osta di cui al punto g), comma 4, del precedente art. 6. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello autorizzato e la documentazione comprovante il versamento del tributo comunale dovuto per l'occupazione del suolo pubblico riferito alla nuova annualità.
 8. La concessione di occupazione di suolo con dehors permanente può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria. Il rinnovo presuppone il rilascio di una nuova concessione.
 9. Per il rinnovo della concessione di occupazione di suolo con dehors permanenti, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima della sua naturale scadenza, contenente la dichiarazione attestante le non mutate condizioni dell'area precedentemente occupata, comprovata dalla documentazione fotografica di cui alla lett. c, comma 4, del precedente art. 6, nonché la totale conformità del dehors da realizzarsi a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa il nulla osta di cui al punto g), comma 4, sempre del richiamato art. 6. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 60 giorni.
 10. Costituisce causa di diniego per il rinnovo e/o rilascio della autorizzazione/concessioni l'esistenza di morosità per il richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti.
 11. Dell'avvenuto rilascio dei provvedimenti di proroga e rinnovo delle autorizzazioni/concessioni, il responsabile del Settore Polizia Urbana – Vigilanza dovrà darne comunicazione al responsabile del Servizio Tributi ed all'eventuale concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa, per i provvedimenti di competenza
 12. Nel caso in cui la concessione/autorizzazione del suolo pubblico, privato visibile da spazi pubblici o privato gravato di servitù di uso pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

ART. 8

SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. La concessione o l'autorizzazione del suolo pubblico, privato visibile da spazi pubblici o privato gravato di servitù di uso pubblico per l'installazione dei dehors può essere revocata, sospesa e può decadere secondo quanto stabilito dal Regolamento Tosap.
2. La concessione o l'autorizzazione può essere, altresì, revocata, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) Previa diffida scritta in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla

- legislazione vigente;
- b) Previa diffida scritta quando il dehors sia stato realizzato non conforme al progetto approvato;
 - c) Previa diffida scritta quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - d) Previa diffida scritta qualora la mancanza di manutenzione comporti il nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e le cose e, le strutture non sia in perfetta efficienza tecnico/estetica o vengano meno le condizioni igieniche-sanitarie;
 - e) Previa diffida scritta qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, non avendo provveduto a rimuovere le cause dello stesso disturbo;
 - f) qualora vengano a mancare le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei dehors e per la somministrazione/produzione di alimenti e bevande;
 - g) In caso di mancato o moroso pagamento dei tributi dovuti;
 - h) In qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di pubblico interesse, con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione/autorizzazione che provvederà a notificare all'esercente l'attività. In tale circostanza i dehors autorizzati dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, senza null'altro, a nessun titolo, pretendere dall'Amministrazione concedente. In caso d'inerzia ovvero di inadempimento della parte ad ordine di sgombero verranno avviate le procedure di rimozione forzata.
3. La diffida assegna al titolare dell'esercizio un termine di 10 giorni dalla notifica, per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dall'amministrazione, successivamente e in difetto si provvederà alla revoca dell'autorizzazione/concessione.
 4. Nei casi previsti dai punti f), g) del comma precedente, la autorizzazione/concessione in prima istanza può essere immediatamente sospesa.
 5. L'autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico per dehors è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - ogni volta che nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il soggetto preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione, provvede a comunicare la data in cui il suolo dovrà essere libero di parte o da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revocche della concessione, dovrà avvenire con almeno 10 giorni di preavviso;
 - per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata della struttura e degli arredi. La comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture con costi a carico del titolare dell'autorizzazione/concessione.
 6. Il provvedimento di revoca o sospensione della autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico dà diritto al rimborso della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell'interessato, in detrazione ai tributi degli anni successivi.
 7. La autorizzazione/concessione è collegata alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività, l'autorizzazione/concessione decade contestualmente e la struttura deve essere definitivamente rimossa.
 8. In caso di revoca il soggetto preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, a tutti gli uffici interessati.

ART. 9 ATTIVITÀ

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il dehors dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato al fine di mantenerlo in perfetto stato funzionale, igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza.
3. Possono presentare domanda per l'installazione dei dehors soltanto i titolari dei pubblici esercizi che siano già in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie.

ART. 10
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione, fatto salvo il caso della cessione dell'attività economica;
 - e) versamento della TOSAP entro le scadenze previste.

ART. 11
ORARIO

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati sul suolo pubblico, privato o privato gravato da servitù di uso pubblico, devono osservare il normale orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.

ART. 12
MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione/concessione per i dehors mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico – estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, e comunque qualsiasi altro oggetto che non sia stato autorizzato;
3. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere obbligatoriamente dotato di cestelli per la raccolta differenziata, da prevedere nel progetto.
4. L'eventuale sostituzione di elementi d'arredo con altri uguali ai precedenti per dimensioni, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
5. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di base di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in un luogo privato o, ove presente, sulla pedana all'interno dell'apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
6. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile all'esterno (pena la revoca dell'autorizzazione/concessione).
7. Allo scadere del termine della autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico ed in caso di revoca o di sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo, ogni singolo elemento di dehors; in caso di inadempimento il Corpo di Polizia Locale disporrà la rimozione in danno.
8. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture ed elementi di arredo disciplinati dal presente Regolamento, e/o già autorizzate, relativa a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere autorizzata, nei modi disposti dallo stesso Regolamento.
9. La sostituzione delle strutture esistenti sarà possibile solo previo rilascio di nuova autorizzazione/concessione, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
10. La Giunta comunale potrà in ogni momento individuare aree e luoghi in cui vietare l'installazione dei dehors. In tali luoghi ed aree, se presenti dehors già autorizzati, gli stessi dovranno essere rimossi entro il termine della naturale scadenza del relativo provvedimento.

ART. 13
DANNI E RESPONSABILITÀ

1. La responsabilità penale e civile, anche verso terzi per eventuali danni arrecati sia dalle strutture cosiddette de hors, che dalla loro omessa o cattiva manutenzione restano a carico del titolare della concessione/autorizzazione,
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del concessionario dell'area, secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con spese a carico del titolare del titolo abilitativo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

ART. 14
GARANZIE

1. Prima del rilascio della concessione per i de hors permanenti, a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni ed obblighi previsti nel presente Regolamento, dovrà essere prodotto dal richiedente polizza fideiussoria valida per l'intero periodo dal valore di:
 - euro 2.000,00 (duemila,00) per l'occupazione di un'area fino mq.20;
 - euro 4.000,00 (quattromila,00) per l'occupazione di un'area oltre mq.20.
2. Nei casi di rimozione della struttura, qualora la stessa non venga rimossa entro i termini indicati dalla concessione o nella richiesta di rimozione disposta dal Comune, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali provvederà il Comune con spese a carico della parte inadempiente e rivalsa sulla polizza fideiussoria.

ART. 15
SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste da altre norme di legge o regolamento comunale o dal Codice della Strada, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le modalità previste dalla Legge 689/81 e s.m.i.; inoltre saranno adottate misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con de hors senza la prescritta autorizzazione/concessione o in misura eccedente la superficie consentita e/o altri limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività cui il de hors è funzionalmente connesso, a seguito di motivata diffida da parte del soggetto preposto al rilascio del provvedimento è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il titolare dell'esercizio cui il de hors è annesso non provveda nel termine fissato al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a suo carico.
3. Il materiale eventualmente rimosso a cura del Comune sarà conservato in locali o aree idonee, con addebito alle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni, scaduto tale termine si provvederà ad acquisirlo al patrimonio dell'Ente previa provvedimento di confisca, secondo il procedimento previsto dalla Legge n. 689/1981.
4. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni eseguite dal Comune di smontaggio e trasporto, o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.
5. Delle suddette operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Locale.

ART - 16
TASSA DI OCCUPAZIONE AREE

1. L'installazione dei de hors su aree pubbliche è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P. e di quegli altri tributi se e come per legge previsti, commisurata alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il de hors.

ART. 17
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo e sostituiscono disposizioni di altri regolamenti in contrasto con esse.
2. Le concessioni ed autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono convalidate sino alla loro naturale scadenza. I titolari di pubblici esercizi che dispongono di strutture esterne, allo scadere della concessione, devono adeguarle modificando le caratteristiche costitutive di tali allestimenti secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, provvedendo ad acquisire la relativa concessione. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di occupazione corredata dalla documentazione prevista dall'art. 6 del presente regolamento;
3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande di proroga di rinnovo e/o rilascio, presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono rilasciate in base alle norme previste dal vigente Regolamento TOSAP e comunque avranno validità sino al 31 dicembre 2016.
4. Per quanto non espressamente qui disciplinato si fa rinvio alle norme di ogni ordine e grado al Regolamento per l'applicazione della Tosap se e laddove non in contrasto.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2017.